

Prot 2687 del 27/02/2013

AVVISO PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA. AGGIORNAMENTO.

La DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA con il presente avviso intende procedere all'aggiornamento della tenuta dell'Elenco degli operatori economici ai sensi del D. Lgs 163/2006, già disciplinata con avviso del 10/11/2010 prot 14643.

La stazione appaltante nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità individuerà di volta in volta, tra gli iscritti al predetto elenco, ai sensi degli articoli n. 57- 122 c. 7- 124 -125 c. 8,9 del D Lgs 163/2006, i soggetti da invitare alle procedure negoziate, ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, finalizzate ad individuare l'esecutore di singoli lavori pubblici.

L'istituzione dell'Elenco degli operatori, concorre a garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori. L'Elenco è "aperto" nel senso che è possibile l'adesione degli operatori economici interessati che presenteranno domanda di iscrizione.

L'Avviso in epigrafe è finalizzato esclusivamente a costituire una banca dati di soggetti qualificati alla realizzazione dei lavori pubblici; pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, né verrà formulata alcuna graduatoria in merito..

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco gli operatori economici come definiti dalle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici ai sensi degli art 34 a), b), c), e 35 del D.Lgs 163/2006 e precisamente gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909 n. 422 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/08/ 1985 n. 443, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 36](#).

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione di opere e all'interno delle categoria per classi di importo.

Gli operatori economici devono presentare alla scrivente Direzione apposita domanda **sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa** indicando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali si chiede di essere iscritto. Gli operatori economici che intendono presentare domanda di iscrizione all'elenco devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006. Al momento dell'iscrizione il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Nel caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata.

La domanda deve essere corredata da certificato camerale, in forma non sintetica, contenente apposita dicitura antimafia ai sensi del D.Lgs 159 del 2011, in corso di validità, o copia conforme dello stesso, e dall'attestazione SOA.

Gli operatori che non hanno attestazione SOA devono presentare dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010.

In caso di consorzio dovrà essere presentato anche lo statuto e l'atto costitutivo in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento dei singoli lavori, pertanto, in caso di mancato possesso dei requisiti generali o di false dichiarazioni l'Amministrazione **escluderà** l'operatore economico dall'Elenco e procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e alla competente Procura della Repubblica.

Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;

- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già preso l'iscrizione all'elenco.

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA 6 del 18 Marzo 2013 PARTE II Atti dello Stato e di altri Enti

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Tutte le domande pervenute, esperita la relativa istruttoria procedimentale, saranno inserite nell' Elenco secondo l'ordine cronologico.

Non si darà corso a domande non conformi a quanto indicato nel presente avviso.

L'Elenco avrà validità massima triennale sempre che nel suddetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione. Detto Elenco sarà integrato ed aggiornato ogni mese.

I soggetti già inseriti nell' Elenco, nonché i soggetti che abbiano presentato regolare istanza, in possesso dei requisiti di cui sopra, prima della pubblicazione del presente avviso, non dovranno presentare nuova richiesta di iscrizione.

Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione l' operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa corredandola dell'intera documentazione di cui sopra, adeguatamente aggiornata.

La durata dell'iscrizione in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione di domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

In presenza di qualsiasi variazione (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono, fax e, di qualunque elemento utile per contatti) **l'operatore economico è tenuto a fornire tempestiva comunicazione alla Scrivente**, le variazioni di ragione sociale, assetto societario, fusioni, o assorbimento di società dovranno essere comprovate da certificato aggiornato della CCIAA; la mancata segnalazione comporta l' annullamento dell'iscrizione e la **cancellazione d'ufficio dall'Elenco**. La cancellazione d'ufficio dall'Elenco è, inoltre, disposta qualora, per almeno due volte, l' impresa invitata abbia declinato l'invito alla procedura negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia riscontrato in alcuna forma l'invito ricevuto. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla stesura dell'elenco e per eventuale successivo affidamento.

Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 196/03 ai quali si fa espresso rinvio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Gregorio ANGELINI